



Comune di FOSSOMBRONE

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU)

Normativa di riferimento:

L.R. Marche n. 36 del 16/12/2005 e succ. modif.

Delibera Giunta Regionale n. 492 del 07/04/2008

APPROVATO con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2010, modificato con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2022, rettificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - URBANISTICA
Arch. Roberto Imperato

INDICE:

Art. 1	Ambito di applicazione del regolamento	pag. 3
Art. 2	Nozione di alloggio ERP – lett. a. comma 1 art. 2 L.R. 36/2005	pag. 3
Art. 3	Nozione di nucleo familiare – lett. c. comma 1 art. 2 L.R. 36/2005	pag. 3
Art. 4	Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare – comma 2 art. 2 L.R. 36/2005	pag. 4
Art. 5	Nozione di alloggio improprio ed antigienico – comma 2 ter e quater, art. 2 L.R. 36/2005	pag. 4
Art. 6	Particolari categorie sociali	pag. 5
Art. 7	Requisiti per l'accesso e permanenza – art. 20 quater L.R. 36/2005	pag. 5
Art. 8	Avviso pubblico	pag. 7
Art. 9	Presentazione delle domande	pag. 7
Art. 10	Subentro nella domanda	pag. 8
Art. 11	Istruttoria delle domande	pag. 8
Art. 12	Procedimento per la formazione della prima graduatoria	pag. 8
Art. 13	Aggiornamento della graduatoria	pag. 9
Art. 14	Commissione per la formazione della graduatoria	pag. 11
Art. 15	Requisiti soggettivi e condizioni soggettive e oggettive di punteggio	pag. 11
Art. 16	Punteggi	pag. 12
Art. 17	Priorità	pag. 12
Art. 18	Riserve di alloggi	pag. 12
Art. 19	Riserva di alloggi a favore delle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco	pag. 13
Art. 20	Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione	pag. 14
Art. 21	Scelta dell'alloggio e assegnazione	pag. 14
Art. 22	Rinuncia per gravi motivi – Rinuncia non motivata	pag. 15
Art. 23	Riserve di alloggi – Graduatorie speciali	pag. 15
Art. 24	Partecipazione e concertazione	pag. 16
Art. 25	Trattamento dati	pag. 16
Art. 26	Norme di rinvio	pag. 16

REGOLAMENTO COMUNALE

Modalità di assegnazione degli alloggi ERP

(art. 20 quinquies L.R. n. 36/2005)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1) Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento comunale redatto ai sensi della L.R. Marche n. 36 del 16/12/2005 e s.m.i., L.R. n. 22 del 27/12/2006 e L.R. n. 16 del 15/07/2021 e della D.G.R. n. 492 del 07/04/2008 disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (da ora ERP) nell'ambito territoriale del Comune di Fossombrone.

Art. 2) Nozione di alloggio ERP – lett. a. comma 1 art. 2 L.R. 36/2005

1. Ai fini della L.R. 36/2005 e s.m.i. si intende per edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli Enti Regionali per l'Edilizia Pubblica (da ora ERAP), recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 36/2005 e s.m.i. o realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 17/02/1992, n. 179 e.s.m.i. (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli alloggi recuperati, acquistati o realizzati con fondi propri del bilancio comunale che sono destinati a situazioni di emergenza sociale.

Art. 3) Nozione di nucleo familiare – lett. c. comma 1 art. 2 L.R. 36/2005

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

2. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto sul territorio nazionale compresi gli iscritti in AIRE da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Avvisi pubblici per l'assegnazione di alloggi di ERP. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

3. Al fine del calcolo del limite temporale di cui al precedente comma, il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati comunitari ed extra comunitari, non costituisce incremento naturale ai fini della attribuzione del punteggio e dell'esercizio al diritto al subentro ai sensi del D.P.C.M. n. 159/ 2013.

4. Il Comune di Fossombrone richiederà nuova dichiarazione unica sostitutiva I.S.E.E. qualora risulti scaduta l'attestazione ISEE depositata agli atti d'ufficio.

5. I minori conviventi in affidamento preadottivo con i nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

6. Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

Art. 4) Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare – comma 2 art. 2 L.R. 36/2005

1. Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:

- a) mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- b) mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- c) mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- d) mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- f) mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

2. Al fine di accertare l'adeguatezza dell'abitazione ai sensi del precedente comma in sede di attribuzione di punteggio, si fa riferimento al nucleo familiare di appartenenza.

3. La condizione di inadeguatezza alloggiativa dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata dall'interessato al compimento del predetto periodo in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio ovvero per l'aggiornamento della medesima. Il relativo punteggio verrà attribuito previo controllo dell'effettiva superficie dell'alloggio da parte del competente ufficio tecnico comunale e previa verifica della composizione anagrafica del nucleo familiare nell'anno precedente la pubblicazione del bando.

Art. 5) Nozione di alloggio improprio ed ant igienico – comma 2 ter e quater, art. 2 L.R. 36/2005

1. Per alloggio IMPROPRIO si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 05/07/1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.

2. La condizione di alloggio improprio dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata dall'interessato al compimento del predetto periodo in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio ovvero per l'aggiornamento della medesima. Il relativo punteggio verrà attribuito previa verifica della categoria catastale dell'alloggio e della effettiva residenza dell'interessato nell'alloggio nell'anno precedente la pubblicazione del bando.

3. Per alloggio ANTIGIENICO si intende l'abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a mt. 2,50 ridotti a metri 2,20 per i vani accessori;
- b) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 05/07/1975.

4. La condizione di alloggio antigienico dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata dall'interessato al compimento del predetto biennio in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio ovvero per l'aggiornamento della medesima. Il relativo punteggio verrà attribuito acquisita specifica dichiarazione da parte della competente ASUR e previa verifica della effettiva residenza dell'interessato nell'alloggio nell'anno precedente la pubblicazione del bando.

Art. 6) Particolari categorie sociali

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finalizzato all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata si intende:

- anziano: si intende verificata la presenza della condizione dell'età anziana, qualora alla data di scadenza del bando nel nucleo familiare richiedente sia presente almeno una persona di età superiore a 65 anni.

- portatore di handicap: il cittadino minorenne affetto da menomazioni di qualsiasi genere nonché il cittadino maggiorenne, affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, con riconoscimento o meno della situazione di gravità permanente o temporanea ex art.3, comma 3°, legge n. 104/1992, titolare o meno di indennità di accompagnamento; la condizione di invalidità, certificata dalla competente commissione medica, deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

- Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani: nuclei in cui nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

- Nucleo familiare monoparentale: la condizione si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e sostentamento di figlio/figli minore/i a causa di decesso /irreperibilità dell'altro genitore o al riconoscimento della filiazione naturale da parte dell'unica figura parentale richiedente l'accesso all'alloggio ovvero in caso di estraneità' in termini di rapporti affettivi ed economici accertata in sede giudiziale o dalla pubblica autorità' competente in materia di servizi sociali.

2. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini.

TITOLO II - REQUISITI, PUNTEGGI, GRADUATORIE

Art. 7) Requisiti per l'accesso e permanenza – art. 20 quater L.R. 36/2005

1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere cittadini italiani o di un paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Fossombrone (PU);
- c) non essere titolari della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata collabente ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU);
- d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite fissato dalla Giunta Regionale Marche. Tale limite è aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente; Ai

fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
- f) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

2. I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b) del comma 1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.

3. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

4. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla precedente lettera d), del 1° comma, fino ad un valore pari a 2,5 volte di tale importo e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 20 septies della L.R. n. 36/2005.

5. Con riferimento alla lettera a) del comma 1:

a) La durata biennale del permesso di soggiorno deve essere maturata alla data di presentazione della domanda; si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa;

6. Con riferimento alla lettera c) del precedente comma 1:

a) in presenza di titolarità di più unità abitative la cui metratura complessiva sia superiore ai parametri minimi abitativi previsti dalla vigente normativa, non si configura il requisito di "alloggio non adeguato";

b) non è soddisfatto il requisito qualora il richiedente, pur dimostrando di non avere proprietà, risieda da solo ovvero con il nucleo familiare che fa richiesta di alloggio, e quindi abbia il diritto di uso, il diritto di abitazione e/o l'usufrutto di un alloggio di proprietà di parenti in linea retta limitatamente ai figli, genitori, nonni o di proprietà di società commerciali i cui titolari sono parenti in linea retta limitatamente ai figli, genitori,

nonni.

7. Non sono ammissibili domande presentate da uno o più componenti il nucleo familiare finalizzate all'assegnazione di alloggio ERP per un nucleo autonomo e distinto rispetto a quello di origine e da costituirsi in futuro.

8. Gli interessati, a pena di decadenza dalla graduatoria, sono tenuti a presentare all'INPS la DSU per ogni anno di permanenza in graduatoria.

Art. 8) Avviso pubblico

1. Per assegnare gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata si procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 20-quinquies, comma 1 lett. b), della L.R. N. 36/2005 e smi mediante la formazione di una graduatoria aperta da aggiornarsi con cadenza almeno annuale, sempre previa pubblicazione di Avviso pubblico nella quale le domande sono inserite in base ai punteggi attribuiti a ciascuna di esse. L'adeguamento dei punteggi di cui ai numeri 1,2,3,5,7,8,9, e 10 della TABELLA ALLEGATO A) "CONDIZIONI SOGGETTIVE" avviene automaticamente a cura del competente ufficio comunale nel rispetto delle norme sulla trasparenza, semplificazione e di informazione al cittadino.

2. L'Avviso è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune;

3. L'avviso pubblico deve indicare:

- l'ambito territoriale di assegnazione;
- i requisiti soggettivi di partecipazione;
- il termine perentorio di 45 giorni per la presentazione delle domande, prorogato di quindici (15) giorni per i cittadini italiani residenti all'estero e le relative modalità di compilazione;
- le procedure di formazione e il termine biennale di validità della graduatoria;
- la normativa regionale in materia di ERP per la determinazione del canone;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza;
- i casi di esclusione dell'istanza.

Art. 9) Presentazione delle domande

1. La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini di pubblicazione dell'Avviso pubblico ed inoltrata utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma digitale, resa disponibile dal Comune, previo possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS. Le dichiarazioni contenute nella domanda digitale hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

2. Al termine della procedura telematica l'istanza risulterà protocollata in modo automatico dal sistema ed il numero di acquisizione sarà riportato nella ricevuta che il cittadino potrà salvare ovvero stampare.

3. Le Organizzazioni Sindacali del settore abitativo possono collaborare al migliore andamento del procedimento assicurando, nell'interesse degli aspiranti assegnatari, la divulgazione in merito all'emanazione dell'Avviso Pubblico/Bando speciale, la corretta informazione ed il supporto agli interessati per la compilazione delle domande telematiche; a tale scopo possono anche essere sottoscritti, sempre e comunque a titolo gratuito per il Comune, appositi Protocolli d'Intesa."

Art. 10) Subentro nella domanda

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dall'art. 2 della L.R. 16/12/2005, n. 36 e successive modificazioni, nel seguente ordine: coniuge o convivente more uxorio, figli, ascendenti, discendenti, collaterali, affini. Il Comune avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.
2. In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi:
 - previo accordo tra i coniugi medesimi;
 - se stabilito dal giudice in sede di separazione.

Art. 11) Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del presente regolamento e dell'avviso pubblico.
2. Il comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.
3. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di dieci (10) giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:
 - per i requisiti previsti per l'accesso nella graduatoria; l'esclusione della domanda;
 - per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio relativo.
5. L'Ufficio comunale competente procede, altresì, in ossequio al principio di celerità del procedimento, anche in via telematica ai sensi della vigente normativa, agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati nel modulo di domanda e relativi allegati, rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate.
6. Il responsabile del procedimento, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'esistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione.
7. Le domande, con la relativa documentazione e le risultanze dell'istruttoria effettuata con le modalità di cui al presente articolo, sono trasmesse, dall'Ufficio comunale competente entro centottanta giorni dalla data di scadenza di pubblicazione dell'Avviso pubblico alla Commissione di cui all'art. 16 per la formazione della graduatoria;
8. Il responsabile del Settore III - Urbanistica è individuato quale responsabile del procedimento relativo alla formazione della graduatoria, dei suoi aggiornamenti, dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P. disponibili.

Art. 12) Procedimento per la formazione della prima graduatoria

1. Il Responsabile di Settore competente provvede all'emanazione del primo Avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della prima graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. sovvenzionata.
2. Ai fini della formazione della prima graduatoria, le domande devono essere presentate telematicamente, utilizzando la piattaforma digitale a tal fine dedicata, entro il termine indicato nell'Avviso Pubblico.
3. La Commissione, di norma entro trenta giorni dal ricevimento delle domande istruite dall'Ufficio competente, le esamina e attribuisce il relativo punteggio; qualora la Commissione accerti l'incompletezza della documentazione allegata alle domande, le

rinvia all'Ufficio comunale competente per le opportune integrazioni.

4. La prima graduatoria provvisoria formata dalla Commissione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, viene approvata con Provvedimento del Responsabile entro centottanta giorni dal termine di ricezione delle domande.

5. Entro dieci giorni dalla sua formazione, la prima graduatoria provvisoria viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Suddetta pubblicazione riveste valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti richiedenti. Nel provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, mediante indicazione del numero di ricevuta in possesso dell'istante, verranno indicati i motivi ostativi all'accoglimento con l'attribuzione di gg.15 per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

6. Ai concorrenti esclusi dalla prima graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

7. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Settore competente ogni variazione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio esime il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati con riferimento alla domanda presentata.

8. La Commissione entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, decide in ordine ai medesimi e forma la prima graduatoria definitiva che viene approvata con Provvedimento del Responsabile del Settore.

9. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicata entro quindici giorni all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune. Suddetta pubblicazione riveste valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti richiedenti. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. Contestualmente la graduatoria viene trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino.

10. La graduatoria definitiva ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Scaduto tale termine la graduatoria decade automaticamente.

Art.13) Aggiornamenti della graduatoria

1. Gli aggiornamenti della prima graduatoria sono approvati e pubblicati, di norma, ogni dodici mesi. Le domande per l'aggiornamento delle graduatorie devono essere presentate secondo le modalità previste dagli avvisi pubblici periodicamente emanati.

2. Le domande ammesse nella prima graduatoria definitiva, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto nelle graduatorie successive e vi permangono, unitamente alle nuove domande, tenuto conto del disposto di cui all'art. 20 quinquies, comma 1, lett. b) L.R. 36/2005 e succ. mod. nonché del precedente art. 11 del presente Regolamento. L'adeguamento dei punteggi di cui ai numeri 1,2,3,5,7,8,9, e 10 dell'allegato Tabella A "Condizioni soggettive" avviene automaticamente con riferimento alla data di scadenza del bando, a cura degli uffici competenti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, semplificazione ed informazione al cittadino. L'ufficio competente provvede, sempre con riferimento alla data di scadenza del bando, all'aggiornamento automatico dei punteggi per la "Sistemazione in locali procurati a titolo precario da

organi preposti all'assistenza pubblica (allegato Tabella B "Condizioni oggettive").

3. I richiedenti, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento utile della graduatoria medesima.

4. Le domande oggetto di integrazione saranno esaminate dalla commissione competente. Tali domande, qualora ammissibili, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria. Tali domande di cui al precedente comma 2, che dovessero ricevere un punteggio pari ad altre già comprese nella graduatoria vigente, saranno collocate in coda alla classe di punteggio relativa, previo eventuale adempimento di quanto previsto dal successivo art.19 del presente Regolamento.

5. Le nuove domande e le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate telematicamente, utilizzando la piattaforma digitale a tal fine dedicata, entro 30giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico. Nei novanta giorni successivi si provvede alla conclusione dell'istruttoria delle domande e delle integrazioni presentate, si esaminano i ricorsi pervenuti e si procede all'aggiornamento della graduatoria.

6. La graduatoria provvisoria del primo aggiornamento e di quelli successivi è formata dalla Commissione di cui all'art. 16 del presente Regolamento entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico e viene approvata con Provvedimento dirigenziale entro i successivi dieci giorni.

7. Il primo aggiornamento provvisorio e quelli successivi vengono pubblicati all'Albo pretorio del Comune, entro dieci giorni dalla loro formazione e per quindici giorni consecutivi. Di essi si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

8. Ai concorrenti esclusi dal primo aggiornamento provvisorio e da quelli successivi viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

9. La Commissione entro venti giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, decide in ordine ai medesimi e forma l'aggiornamento definitivo della graduatoria che viene approvata con Provvedimento del Responsabile del Settore.

10. L'aggiornamento così approvato costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicato entro quindici giorni all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. Contestualmente la graduatoria viene trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino.

11. L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

12. Le domande possono essere escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito: a) di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente; b) di emigrazione dal Comune di Fossombrone di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Fossombrone da parte del richiedente. In caso di bandi sovra comunali l'emigrazione o l'assenza di attività lavorativa si intendono per i territori

comunali previsti dal bando stesso.

Art.14) Commissione per la formazione delle graduatorie

1. Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale di apposita commissione nominata con Deliberazione di Giunta Comunale, così composta:
 - Presidente = Responsabile del Settore;
 - Componenti:
 - a. due esperti scelti tra dirigenti, funzionari apicali, segretari comunali dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino e/o dirigenti, funzionari e dipendenti dell'ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino.
 - b. un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentanti a livello locale.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente del Comune di Fossombrone.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.
4. La commissione, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno un vicepresidente.
5. La commissione dura in carica quattro (4) anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso verrà sostituito con scadenza uguale a quella degli altri componenti.
6. Il compenso a seduta spettante ai soli componenti esterni della commissione è pari a €. 35,00, più eventuale rimborso delle spese di viaggio calcolato al prezzo di un quinto (1/5) del costo del carburante al chilometro.
7. Per la funzione della formazione della graduatoria il Comune di Fossombrone si riserva la facoltà di aderire ad una forma associata tra più enti, previa intesa (punto 5, DGR n. 492/08).

Art.15) Requisiti soggettivi e condizioni soggettive ed oggettive di punteggio

1. I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda.
2. I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli di cui all'allegato A della L.R. n. 36/2005 e s.m.i..
3. Le condizioni di punteggio connesse:
 - all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
 - alla fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al citato allegato A della lett. b n. 5 della L.R. 36/2005 e s.m.i. che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro la data di formazione della prima graduatoria e dei successivi aggiornamenti.
4. I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che richiedono un accertamento da parte di organi della pubblica amministrazione vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni, entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

Art.16) Punteggi

1. La Commissione procede alla formulazione della graduatoria delle domande

attribuendo esclusivamente i punteggi di cui alle Tabelle A) e B) allegate al presente Regolamento, in relazione alle condizioni, oggettive e soggettive, del nucleo familiare richiedente esistenti alla data di scadenza del bando (fatti salvi i diversi termini "per la presenza in graduatoria" e per la "residenza nel Comune" stabiliti al 3' e 4' comma del presente articolo).

2. In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, con l'attribuzione del punteggio di cui al n. 1 lettera a) dell'allegato A della L.R. 36/2005 e s.m.i., il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

Il punteggio relativo alla "presenza in graduatoria" di cui al numero 9, lett a), dell'Allegato A della L.R. 36/2005 e s.m.i. viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa a partire dalla graduatoria formata a seguito del primo bando emanato ai sensi dell'art. 20 quinquies citata L.R. 36/2005 e s.m.i.. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo Bando per il quale si concorre. Le frazioni di anni uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

4. Il punteggio relativo alla "residenza nel Comune" di cui al numero 10, lett a), dell'Allegato A della L.R. 36/2005 e s.m.i. viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Fossombrone. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo Bando per il quale si concorre. Le frazioni di anni uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito, nell'ordine al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

Art. 17) Priorità

1. In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni: a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui alla lettera b), n. 5, dell'allegato A della L.R. 36/2005 e succ. mod. come riportati alla Tabella B) condizioni oggettive, dal punto 5.1 al punto 5.7; b) alloggio improprio; c) alloggio procurato a titolo precario; d) alloggio inadeguato al nucleo familiare; e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare; f) presenza di minori nel nucleo familiare.

2. Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza ai nuclei familiari con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 18) Riserve di alloggi

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 20 quinquies, comma 2, lettera g), della L.R. 36/2005 e s.m.i., con atto deliberativo assunto della Giunta Comunale riserva una quota annuale di alloggi per far fronte a situazioni di particolare criticità o per realizzare progetti di carattere sociale, in accordo con enti ed istituzioni. La riserva non può comunque superare un terzo degli alloggi disponibili. Tra le categorie sociali che beneficiano della riserva, i Comuni prevedono in ogni caso:

1) i soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle

funzioni e ai compiti del Corpo nazionale di vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 quinquies 1;

2) i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;

3) i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;

4) i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale.

1. Bis. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art.20 quater della L.R.N. 36/2005 e s.m.i.;

2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dare luogo anche ad una graduatoria "aperta". La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie fatta salva la possibilità per l'Ente di disporre una ulteriore riduzione dei termini.

3. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 36/2005 e s.m.i., a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, il Comune procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie o, in alternativa, individua gli assegnatari collocando d'ufficio in graduatorie speciali, i concorrenti, già utilmente collocati nella graduatoria generale, appartenenti alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

Art. 19) Riserva di alloggi a favore delle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata, ai soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano il limite temporale contenuto nella lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 20 quater L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. ed i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. Il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 quater non opera altresì nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare.

2. Nei confronti degli assegnatari appartenenti ai soggetti di cui al comma 1:

a) si applica il canone previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n.

431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

b) costituisce causa di decadenza la cessazione del servizio prestato dai medesimi nel territorio regionale.

3. Gli assegnatari di cui al comma 1 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento e per infermità, purché sussistano nei loro confronti i requisiti di cui all'articolo 20 quater L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. In caso di decesso dell'assegnatario, si applica la disciplina prevista dall'articolo 20 septies L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.

TITOLO III - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 20) Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione

1. Gli alloggi disponibili sono assegnati in base alla graduatoria in vigore e tenendo comunque conto dell'effettiva composizione numerica del nucleo familiare richiedente al momento dell'assegnazione.
2. Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione e cioè per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e l'assegnazione dell'alloggio.
3. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui alla lettera b), nn. 1, 2 e 3, dell'Allegato A della L.R. n.36/2005 e succ. mod. come riportati alla Tabella B) Condizioni oggettive, ai punti 1, 2 e 3.
4. La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dall'Ufficio Comunale competente, con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio comunale competente all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o ancora, mutandone la posizione.
5. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

Art. 21) Scelta dell'alloggio e assegnazione

1. In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dall'Ufficio comunale competente per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.
2. L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'appartamento entro e non oltre dieci giorni dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.
3. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria tenendo conto della dimensione del nucleo familiare, della superficie netta degli appartamenti e delle preferenze espresse dall'aspirante assegnatario anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali e del termine di occupazione degli immobili. Nell'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto si dovrà tener conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati
4. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A tal fine l'Ufficio comunale competente invia all' E.R.A.P. Il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia; in tal caso l'Ufficio comunale competente procede ai sensi del successivo articolo 24, comma 4°.
5. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5 per cento: a) famiglie monopersonali: mq 44; b) famiglie

composte da due persone: mq 59; c) famiglie composte da tre persone: mq 68; d) famiglie composte da quattro persone: mq 77; e) famiglie composte da cinque persone: mq 94; f) famiglie composte da sei o più persone: mq105.

6. In situazioni particolari anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, l'Ufficio comunale competente può derogare ai limiti di cui al precedente comma. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio; il provvedimento di assegnazione specifica la durata del periodo provvisorio. In tal caso l'Ufficio comunale competente e l'E.R.A.P. propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo della assegnazione provvisoria.

7. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.

8. Il Comune procede alle assegnazioni degli alloggi tenendo conto delle superfici nette calpestabili dei medesimi così come comunicate dall'Erap.

9. Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq. 30,00 possono essere utilizzati dal Comune, in deroga alle procedure previste dall'art. 20 quinquies della L.R. n. 36/2005 così come modificata con L.R. n. 49/2018 e previa approvazione di apposito regolamento comunale, per far fronte a situazione di emergenza abitativa.

Art. 22) Rinuncia per gravi motivi – Rinuncia non motivata

1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, convocati per l'assegnazione possono rinunciare per iscritto all'alloggio proposto solo per gravi e documentati motivi da valutarsi, di volta in volta, con Provvedimento dirigenziale. In caso di rinuncia le cui motivazioni sono ritenute valide, il concorrente mantiene il diritto alla conservazione del posto in graduatoria. I gravi motivi si configurano in ogni caso per le seguenti fattispecie: a) gravi patologie sanitarie per le quali si configuri di fatto, una incompatibilità con l'utilizzo dell'abitazione assegnata; b) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane e/o non autosufficienti qualora i servizi presenti nell'abitazione non consentano l'esercizio del diritto di mobilità.

2. In caso di contestazioni, dubbi interpretativi e contenziosi sarà richiesto il parere della Commissione.

3. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.

4. Nelle ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione, così come descritte nei precedenti commi, l'ufficio comunale competente garantisce il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine, non inferiore a 10 giorni, dalla data di ricevimento della contestazione.

Art. 23) Riserve di alloggi – Graduatorie speciali

1. Il Comune può riservare una quota annuale non superiore ad un terzo degli alloggi disponibili da assegnare a categorie speciali, di cui all'art. 14 della L.R. 36/2005 e prioritariamente a sfrattati con provvedimento esecutivo di rilascio non intimato per inadempimento contrattuale, per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate. La costituzione della riserva viene resa nota pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dar luogo anche ad una graduatoria aperta. La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie.

2. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 36/2005 a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie. Il Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

Art. 24) Partecipazione e concertazione

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni previste dalla L.R. 36/2005 assicurano adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, con particolare riferimento ai seguenti atti:

- regolamento comunale di cui all'art. 20, quinquies comma 2 della L.R. 36/2005;
- definizione dei criteri per l'istituzione delle commissioni per la formazione di graduatorie ERP;
- individuazione punteggi all'interno del parametro previsto dall'allegato A della L.R. 36/2005;
- individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve pari ad un terzo degli alloggi disponibili.

Art. 25) Trattamento dati

1. I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e saranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative ai bandi di E.R.P. Sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I diritti degli interessati sono quelli di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016.

Art. 26) Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATO – TABELLA A

a)	CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTEGGIO
1.	Reddito ISEE - Il punteggio viene graduato in relazione agli importi percepiti e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente – (Ai fini dell'attribuzione va considerata la somma dei redditi del nucleo così come rilevabile nell'attestazione ISEE valida per l'anno incorso)	
1.1	Reddito ISEE inferiore o pari all'importo di due pensioni sociali INPS	3
1.2	Reddito ISEE inferiore o pari all'importo di due pensioni minime INPS	2,5
1.3	Reddito ISEE superiore all'importo di due pensioni minime INPS	2
1.4	Per i nuclei familiari composti da cinque o più persone si attribuisce un punteggio maggiorato dello 0,50 rispetto a quanto ottenuto ai punti 1.1, 1.2, 1.3 della presente tabella	0,5
1.5	Per i nuclei familiari composti da tre o quattro persone si attribuisce un punteggio maggiorato dello 0,25 rispetto a quanto ottenuto ai punti 1.1, 1.2, 1.3 della presente tabella	0,25
1.6	Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n. 431/1998 si attribuisce un punteggio maggiorato dello 0,25 rispetto a quanto ottenuto ai punti 1.1, 1.2, 1.3 della presente tabella	0,25
2.	Numero dei componenti del nucleo familiare	
2.1	Nucleo familiare di 3 persone	1
2.2	Nucleo familiare di 4 persone	1,5
2.3	Nucleo familiare di 5 o più persone	2
3.	Presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) nel nucleo familiare richiedente; (non cumulabile con il punto 8)	
3.1	Almeno un componente anziano	1
3.2	Due o più componenti anziani	1,5
3.3	Due o più componenti anziani di cui uno con età superiore ai 75 anni	2
4.	Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalla competente autorità, nel nucleo familiare richiedente. Il punteggio viene graduato in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità	
4.1	Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74% fino al 99% ovvero minorenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età	2
4.2	Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%	2,5
4.3	Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento ovvero minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita	3
4.4	Presenza di due o più componenti con riconoscimento di invalidità di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3	Aumento di punti 1 del punteggio attribuito alle varie tipologie previste dal punto 4

5.	Presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare	
5.1	1 minore di età non superiore ai 14 anni	0,5
5.2	2 minori di età non superiore ai 14 anni	0,75
5.3	3 minori di età non superiore ai 14 anni	1
5.4	Oltre 3 minori di età non superiore ai 14 anni	1,25
6.	Nuclei familiari monoparentali con minori a carico	
6.1	Nuclei familiari monoparentali con 1 minore a carico	2
6.2	Nuclei familiari monoparentali con 2 minori a carico	2,5
6.3	Nuclei familiari monoparentali con 3 o più minori a carico	3
7.	Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni	2
8.	Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65anni, anche soli (non cumulabile con il punto 3)	
8.1	Nucleo familiare composto esclusivamente da una persona di età superiore a 65 anni	3
8.2	Nucleo familiare composto esclusivamente da due o più persone di età superiore a 65 anni o composto esclusivamente da una persona di età superiore a 75 anni	3,5
8.3	Nucleo familiare composto esclusivamente da due o più persone di età superiore a 75 anni	4
9.	Presenza in graduatoria	0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni
10.	Residenza nel Comune	0,50 punti per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo
<i>Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3 ed 8</i>		

ALLEGATO – TABELLA B

b)	CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTEGGIO
1.	Abitazione in alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, previa verifica da parte dell'Ente competente	2,5
2.	Abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, previa verifica da parte dell'Ente competente	1,5
3.	Abitazione in un alloggio inadeguato un anno alla data di pubblicazione del bando, previa verifica da parte dell'Ente competente	1
3.bis	Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitari e pubbliche.	2
4.	Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica	punti 0.25 per ogni mese di avvenuto utilizzo di alloggio procurato fino ad un massimo di punti 3,00 (periodi superiori a 15 giorni si considera mese intero)
5.	Abitazione in un alloggio da rilasciare per uno dei seguenti motivi. Il punteggio viene graduato in relazione alla data di esecuzione del provvedimento medesimo	
5.1	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole, con data di rilascio antecedente o entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda	2,5
5.2	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole, con data di rilascio antecedente o entro un anno dalla data di presentazione della domanda	2,25
5.3	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole, con data di rilascio antecedente o oltre un anno dalla data di presentazione della domanda	2
5.4	A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, antecedente o entro un anno dalla data di presentazione della domanda	2,25
5.5	A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, con data di rilascio in scadenza antecedente o oltre un anno dalla data di presentazione della domanda	2
5.6	A seguito di ordinanza di sgombero	3
5.7	A seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell'art.20 septies, comma 2 della L.R. n. 36/2005 e s.m.i	2
<i>Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1,2,3 e 4.</i>		

